



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 10 maggio 2022
(OR. en)**

8468/22

**TRANS 243
RELEX 530**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo sul trasporto di merci su strada

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Moldova
per un accordo sul trasporto di merci su strada**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ("accordo"), al fine di attenuare l'impatto dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle operazioni di trasporto.

- (2) Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la negoziazione dell'accordo e in conformità dei trattati, è opportuno che l'Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Tuttavia, qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall'Unione sulla base della presente decisione e dell'accordo da negoziare a norma dello stesso dovrebbe pertanto essere esercitata solo in relazione al periodo di applicazione dell'accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall'Unione non appena l'accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull'esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, l'ambito di applicazione dell'esercizio della competenza dell'Unione nell'ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e non copre pertanto l'intero settore. L'esercizio della competenza dell'Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.

- (3) È opportuno designare la Commissione quale negoziatore.
- (4) I negoziati dovrebbero essere condotti dalla Commissione in consultazione con il gruppo "Trasporti terrestri" del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo sul trasporto di merci su strada con la Repubblica di Moldova ("accordo").

Articolo 2

1. L'esercizio della competenza dell'Unione ai sensi della presente decisione e del futuro accordo è limitato al periodo di applicazione dell'accordo. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma della presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con la Repubblica di Moldova in relazione al periodo in cui il presente accordo non è più applicabile.
3. L'esercizio della competenza dell'Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dalle direttive di negoziato.

4. La presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dalle direttive di negoziato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione. Tali direttive di negoziato possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all'andamento dei negoziati.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Trasporti terrestri" del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
